

Alessandro Albicini

## L'ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE ASSICURATIVA

*La presente trattazione si incentra sull'analisi della disciplina normativa che regola l'attività di mediazione assicurativa, fatta coincidere soggettivamente nella prassi commerciale con la figura del cosiddetto broker*

Prima di affrontare nello specifico il tema in argomento, è necessario inquadrare nei suoi tratti giuridico-civiltistici il negozio di mediazione.

### Contratto di mediazione

Il mediatore, ai sensi dell'art. 1754 cod. civ., è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

Come è noto l'elemento qualificante la figura del mediatore è la sua estraneità rispetto agli interessi delle parti, messe in relazione al fine della conclusione di un affare. Considerato che il carattere dell'imparzialità connota le modalità esplicative dell'attività di mediazione, non si potrebbe comprendere nella figura esaminata il soggetto portatore di istanze di una delle parti.

L'esatta descrizione degli elementi costitutivi del rapporto assume importanza determinante al fine del riconoscimento, a favore del mediatore, del diritto alla provvigione. L'art. 1755 cod. civ., a tale riguardo, stabilisce che «il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuno dei contraenti se l'affare è concluso per effetto del suo intervento».

La remunerazione dell'attività mediatrice può tuttavia gravare sulla sola parte conferente l'incarico di mediazione (mediazione unilaterale).

La Suprema Corte (Cass. n. 1623/1983) ha affermato che la provvigione può essere rifiutata, oltre che quando si sia dichiarato di non accettare l'intervento mediatorio, anche quando si sia ignorato senza colpa il medesimo, come nel caso in cui il mediatore abbia taciuto e dissimulato la sua qualità.

La previsione negoziale di un'esclusione dell'elemento provvigionale, ovvero di un corrispettivo a favore del mediatore, non snatura il negozio di mediazione, atteso che il requisito dell'onerosità è un elemento naturale e non essenziale del rapporto (cfr. Azzolina, *La mediazione*, «Trattato di diritto privato», Vassalli; Carraro, *La mediazione*, p. 301; Cass. 5221/1987; Corte app. Firenze 22 gennaio 1959, in «Giust. civ. mass. app.», 58).

### L'attività di mediazione assicurativa

L'esercizio della mediazione in campo assicurativo è disciplinato dalla legge 28 novembre 1984, n. 792, recante il titolo di «Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione».

Prima dell'entrata in vigore della presente legge, la figura soggettiva del mediatore di assicurazione trovava riferimento normativo nel testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private (artt. 46 e 114 del D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449) e nella legge 12 agosto 1982, n. 576, istitutiva dell'ISVAP [art. 4, comma 1°, lett. c)], senza purtavia essere oggetto di una regolamentazione specifica, con conseguenti ampi margini rimessi all'autonomia contrattuale.

La giurisprudenza (Cass., sez. I, 29 maggio 1980, n. 3531, P. Marsutti c. Soc. Pierrel; Cass. 24 maggio 1960, n. 1319, in «Giust. civ. mass.», 1960, 492) aveva riconosciuto all'autonomia privata la legittimità del contratto di cosiddetto «brokeraggio», qualificando come tale quell'attività con cui un soggetto, esperto della tecnica assicurativa, «broker», di iniziativa propria, o di uno dei soggetti che si proponevano per la conclusione del contratto di assicurazione, o di entrambi questi ultimi, provvedeva nell'esercizio di un'attività normalmente svolta in modo professionale al «collocamento dei rischi», stabilendo un contatto fra un «assicurando» e un assicuratore.

L'attività come sopra descritta è stata assimilata dalla giurisprudenza alla mediazione, sia nel caso in cui il mediatore abbia ricevuto un incarico da uno o entrambi i soggetti che poi concluderanno l'affare, sia che gli stessi abbiano, pur in difetto di quell'incarico, semplicemente utilizzato la sua opera.

### Il mediatore d'assicurazione ex lege 28 novembre 1984, n. 792

Le esigenze del controllo pubblico nell'attività di assicurazione hanno spinto il legislatore a introdurre una disciplina specifica per la mediazione assicurativa.

La normativa si è orientata decisamente verso una regolamentazione del soggetto abilitato — persona fisica o società — e di quelle attività affinché offrano requisiti minimi di preparazione professionale, eticità del comportamento, requisiti di indipendenza e rispetto alla clientela e rispetto alle imprese cui si apportano gli affari (requisiti questi posti come condizioni di esercizio ex art. 8).

Pertanto l'esercizio di attività di mediazione assicurativa rientra nelle attività economiche protette, vincolate alla previa iscrizione di un albo (art. 2).

Conseguentemente ogni valutazione sulla riconducibilità di un soggetto al predetto novero, nonché sulla liceità della condizione di simili ordini di attività, va effettuata giusta un atteggiamento interpretativo improntato al massimo rigore.

L'art. 1 fornisce la definizione di mediatore di assicurazione, o broker, considerando tale «chi esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione».

Dai presupposti normativi si evince che il broker presta attività di collaborazione alla copertura dei rischi, attraverso la determinazione del regolamento contrattuale, cui si somma quella di messa in relazione del cliente con l'impresa di assicurazione.

Il rapporto si connota per la congiunzione nell'attività di mediazione all'erogazione di un servizio consulenziale funzionalizzata alla più idonea copertura del rischio assicurativo.

Infatti il broker, lungi dallo svolgere una semplice azione catalizzatrice nell'incontro della domanda e dell'offerta per il collocamento delle azioni, dovrebbe essere in grado di fornire agli assicurandi quei suggerimenti pratico-economici che il tecnicismo della materia richiede.

Si richiede innanzitutto che l'attività mediatrice venga svolta professionalmente, ovvero con la continuità, necessaria per acquisire la necessaria esperienza di operare nel settore assicurativo. Pertanto il brokeraggio occasionale è avulso dalla regolamentazione normativa.

Il broker è fiduciario dell'assicurando, con la possibilità che risulti scalfito il carattere dell'imparzialità proprio del mediatore (anche se nella prassi contrattuale, accanto alla mediazione classica, è stata congegnata una «mediazione unilaterale», realizzantesi ogni qual volta il soggetto mediatore operi soprattutto nell'interesse di una delle parti dell'affare mediato).

La legge postula il requisito dell'indipendenza con altre modalità obbligando, ai sensi dell'art. 8, i mediatori di assicurazione e di riassicurazione che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo, di dimostrare entro due anni dalla comunicazione dell'iscrizione e, successivamente, ogni anno:

a) di aver effettuato le mediazioni in misura sufficientemente diversificata tra più imprese di assicurazione e riassicurazione e in particolare che i prezzi versati ad un unico gruppo assicurativo o riassicurativo non siano superiori al 30 per cento dell'importo complessivo dei premi dei contratti di assicurazione acquisiti in ciascun biennio;

b) che il portafoglio mediato non derivi da meno dieci fonti di affari che non appartengono allo stesso gruppo finanziario;

c) che i premi risultanti dai contratti riguardanti le fonti di affari che appartengono allo stesso gruppo finanziario non siano superiori al 50 per cento dell'importo complessivo dei premi dei contratti di assicurazione mediati in un biennio.

### Brokeraggio abusivo

Alla società che svolge attività di mediazione assicurativa senza previa iscrizione all'albo può essere comminata una sanzione amministrativa non inferiore al 5 per cento e non superiore al 20 per cento del prezzo di ciascun contratto di assicurazione o di riassicurazione mediato in difformità al dettato normativo di cui alla legge n. 792/1984.

### Adempimenti amministrativi

Sofferamoci sugli adempimenti di mera natura amministrativa cui devono sottostare i soggetti che intendano ottenere l'autorizzazione per l'esercizio di attività di broker, ai sensi della legge n. 792/1984.

#### *Presentazione della domanda di iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione*

La domanda di iscrizione all'albo redatta in carta legale e compilata secondo gli appositi modelli, deve essere inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di rice-

vimento al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Via Campania 59/c - 00187 Roma.

Alla domanda, nella quale deve essere specificato se il richiedente intende esercitare attività di assicurazione ovvero attività di riassicurazione, debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società, con attestazione dell'avvenuto deposito e avvenuta iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale; occorre, inoltre, che sia certificato che la società non ha in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo o di amministrazione controllata e non trovasi in liquidazione;

b) certificato di iscrizione alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dal quale risulti la sede legale e la sede degli uffici direzionali;

c) elenco nominativo degli amministratori, dei rappresentanti legali e dei gestori della società, sottoscritto dal legale rappresentante della società medesima;

d) documento comprovante l'esercizio per almeno 5 anni dell'attività di mediatore di assicurazione o riassicurazione da parte dell'amministratore delegato o del direttore generale della società.

L'esercizio dell'attività di mediatore di assicurazione o riassicurazione per detto periodo dovrà essere comprovato con la documentazione indicata all'art. 15, 2° comma, della legge n. 792/1984, fino a quando la prova non potrà essere fornita dall'iscrizione all'albo per il periodo quinquennale;

e) documento attestante l'iscrizione alla prima sezione dell'albo dell'amministratore delegato, del direttore generale, del rappresentante legale e dei gestori della società;

f) adesione al fondo di garanzia costituito nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per risarcire gli assicurati e le imprese di assicurazione dei danni derivanti dall'attività di mediatore di assicurazione e riassicurazione e non garantiti dalla polizza indicata al successivo punto g);

g) polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, stipulata con almeno cinque imprese, non appartenenti tutte allo stesso gruppo finanziario, in coassicurazione, per il massimale che viene fissato, annualmente, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Nel caso in cui la società richiedente l'iscrizione stessa intenda esercitare contemporaneamente la mediazione assicurativa e riassicurativa, ciascuna delle persone fisiche preposte alle due attività deve essere provvista dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge n. 792/1984;

h) dimostrare per le società che esercitano la mediazione riassicurativa di disporre di un capitale sociale, interamente versato, non inferiore a duecento milioni di lire;

i) ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa, così come indicato per le persone fisiche.